

Schema di

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO (ORGANISMO DI BACINO) – GESTIONE COORDINATA SERVIZI MULTIMEDIALI.

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267

PREMESSO

- che l'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna del 21.04.1999 ha previsto quale primo Accordo di Programma Quadro la metanizzazione della Sardegna;
- che con decreto del ministero delle Attività Produttive 29.9.2005 sono stati impartiti indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto del gas e per l'allacciamento diretto di utenze alle stesse reti;
- che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione G.R. N. 54/28 del 22.11.2005, in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro 1, ha approvato le linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna;
- che il territorio della Sardegna è stato suddiviso in 38 bacini d'utenza, tra i quali il n.33 che ricomprende i Comuni di Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai;
- che, secondo le direttive contenute nella deliberazione GR 54/28 citata:
 - a) compete agli Organismi di Bacino la costruzione della rete urbana di bacino nonché l'espletamento del servizio di distribuzione del gas per l'intero bacino, affidando la concessione del servizio ad un unico operatore;
 - b) per la realizzazione delle reti urbane di bacino è concesso un contributo nella misura massima del 50% del costo delle sole reti urbane, sulla base di apposito bando al quale potranno partecipare esclusivamente gli organismi associativi costituiti dagli Enti Locali, nelle forme consentite dalla normativa nazionale e regionale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici;

- c) i Comuni interessati, qualora non abbiano già un organismo di bacino, dovranno costituirlo, nelle forme consentite dalla normativa nazionale e regionale in materia di Enti Locali per la gestione in forma associata dei servizi pubblici, impegnandosi a partecipare al bacino d'utenza per un periodo non inferiore a venti anni;

CONSIDERATO

- che il convenzionamento tra enti appare lo strumento perfettamente rispondente alle esigenze di una gestione avanzata, economica ed efficace delle problematiche connesse con le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra gli Enti Locali sopraccitati e come sopra rappresentati

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente **atto**.

Art.2

1. I Comuni di Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai si costituiscono in associazione per la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in particolare:

- a) la funzione di organizzazione del servizio di distribuzione del gas metano;
- b) realizzazione e gestione infrastrutture ICT;

Art.3

1. La presente Convenzione costituisce, ad ogni effetto, l'Organismo di Bacino ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.54/28 del 22.11.2005 relativamente al bacino d'utenza n.33 costituito dai Comuni di Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai.

Art.4

Finalità e funzioni

1. La Convenzione ha per finalità la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici per l'intero ambito territoriale.

2. Ferma restando la possibilità di individuare altri oggetti, servizi e funzioni, in via di prima applicazione l'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni:

A. organizzazione del servizio di distribuzione del gas metano, che si esplicherà in particolare in:

- a) adozione del programma di attuazione delle infrastrutture;
- b) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio di distribuzione del gas metano;
- c) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera b);
- d) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria;
- e) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- f) definizione dei contenuti delle convenzioni tra l'organismo di bacino e i soggetti gestori del servizio di distribuzione del gas, nel rispetto e sulla base delle direttive e degli indirizzi emanati dalla Regione e dalla normativa di settore.

B. realizzazione e gestione infrastrutture ICT, con il cablaggio del territorio con rete di cavi a fibre ottiche.

Art.5

Durata e Sede

1. La Convenzione ha la durata di anni 20 decorrenti dalla stipulazione.

2. Entro un anno dalla scadenza della convenzione, gli enti locali convenzionati provvederanno, con apposite deliberazioni, alla proroga di essa nei medesimi termini originali o ad approvare una nuova convenzione per l'esercizio delle funzioni e servizi.

3. La sede dell'associazione dei comuni è individuata secondo quanto stabilito nell'art. 14.

Art.6

Aspetti patrimoniali ed economico-finanziari

Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di gestione dell'associazione indicando la quota di rappresentanza e le modalità di elezione e funzionamento degli organi.

Art.7

Organi

1. Sono organi dell'Associazione intercomunale la Conferenza dei Sindaci e il Presidente.

Art. 8

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni componenti.

2. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. eleggere il Presidente dell'associazione dei comuni;
- b. indicare le priorità, relativamente ai servizi e alle funzioni amministrative da svolgere in forma associata, fornendo in merito un preciso mandato operativo all'Organismo Tecnico di cui al successivo articolo 10;
- c. adozione del programma di attuazione delle infrastrutture;
- d. definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio di distribuzione del gas metano;
- e. compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera b);
- f. determinazione dei livelli di imposizione tariffaria;
- g. controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- h. indicare le priorità, relativamente ai servizi e alle funzioni amministrative da svolgere in forma associata, fornendo in merito un preciso mandato operativo all'Organismo Tecnico di cui al successivo articolo 10;
- i. nominare, al suo interno, per ogni servizio o funzione, un Sindaco referente per tutto ciò che riguarda la gestione in forma associata del servizio e/o funzione individuati;

- j. esaminare, con riferimento ai servizi/funzioni proprie o conferite, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
- k. approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dall'organismo tecnico, nonché il prospetto economico-finanziario relativo alle attività proprie dell'associazione con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione.
- l. decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati e dell'organismo tecnico;
- m. approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo e consuntivo di cui all'art.10;
- n. definire i contenuti delle convenzioni tra l'associazione di comuni e i gestori dei servizi affidati in concessione.

4. La Conferenza dei Sindaci gestisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione. Tale fondo viene gestito dal Comune sede dell'Associazione ed utilizzato dietro espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci. L'entità stessa del fondo viene stabilita di anno in anno dalla conferenza dei Sindaci.

5. La prima riunione è convocata dal sindaco del Comune sede della Associazione.

Art. 9

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione intercomunale viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il Presidente dura in carica due anni, trascorsi i quali viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente. In caso di decadenza del Sindaco-Presidente si procederà alla nuova nomina con rispetto sempre del principio della rotazione. La conferenza dei sindaci può decidere la proroga del Presidente in carica per un tempo definito non superiore ad un anno.
3. Il Presidente rappresenta l'associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.

Art. 10

Organo tecnico

1. Il coordinamento operativo dell'associazione, ai fini della gestione del servizio o funzione in forma associata, è affidato ad un organo tecnico costituito dai dirigenti del servizio, uno per ogni Ente, coordinati dal dirigente del Comune che esprime il Presidente dell'associazione, con i seguenti compiti:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione;
- b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici dei comuni associati per la predisposizione e l'analisi preliminare degli studi di fattibilità delle gestioni associate di servizi/funzioni;
- c) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- d) elabora un documento finanziario, sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economico-finanziari di ciascun servizio gestito in forma associata, e del prospetto relativo all'Associazione per lo svolgimento delle attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci.

Art.11

Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle attività di competenza dell'associazione possono essere costituiti uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali la conferenza dei sindaci può affidare, l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti, ovvero delegare funzioni in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, di seguito denominato Comune capofila.

2. L'Associazione dei comuni, per lo svolgimento di attività specifiche può fare ricorso a incarichi esterni, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i comuni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono la funzionalità e l'economicità di gestione.

3. In ogni caso, il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il comune capofila.

4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

Art.12

Informazione e consultazione

1. Le deliberazioni della Conferenza dei sindaci sono trasmesse agli Enti partecipanti per la pubblicazione all'albo pretorio.
2. La conferenza dei sindaci agisce sulla base degli indirizzi degli enti convenzionati.

Art13

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili alle specifiche normative vigenti in materia oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai rispettivi consigli comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 14

Norme transitorie

La sede della associazione è individuata provvisoriamente nel comune di Quartucciu. Per le attività di partecipazione al bando indicato in premessa è individuato quale rappresentante legale il Sindaco del Comune di Quartucciu.